

[Digitare qui]

**ISTITUTO COMPRESIVO FUCECCHIO**

VIA DELLA REPUBBLICA, 2 50054 FUCECCHIO (FI) 0571 -20113  
Email [FIIC87700T@istruzione.it](mailto:FIIC87700T@istruzione.it) - [FIIC87700T@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:FIIC87700T@PEC.ISTRUZIONE.IT)  
C.F. 91055780489 – C.M. FIIC87700T

[Digitare qui]

[Digitare qui]

## **Dichiarazione sostitutiva per il Modello 23 (Minute Spese)**

**OGGETTO: Dichiarazione di mancata attivazione del fondo economale per le minute spese relativo all'anno finanziario 2025 dell'agente contabile.**

### **Visti:**

- Il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
- l'art. 610, c. 1, del Regio Decreto n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) che prevede che «tutti gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti o che ricevono somme dovute allo Stato o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro ovvero debito di materie devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione
- il Decreto Legislativo. n. 174 del 2016, all'articolo 139 che definisce le modalità di presentazione dei conti giudiziali. Nello specifico: - il comma 1, prevede che gli agenti contabili tenuti alla resa del conto, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale alla amministrazione di appartenenza; - il comma 2 del citato articolo stabilisce che, il responsabile, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo, entro 30 giorni dall'approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente della competente della Corte dei conti;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento sulla gestione Amministrativo Contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

### **Premesso che**

la nozione di “agente contabile” è desumibile dall'articolo 178 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", secondo cui sono agenti contabili:

[Digitare qui]

**ISTITUTO COMPRENSIVO FUCECCHIO**

VIA DELLA REPUBBLICA, 2 50054 FUCECCHIO (FI) 0571 -20113  
Email [FIIC87700T@istruzione.it](mailto:FIIC87700T@istruzione.it) - [FIIC87700T@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:FIIC87700T@PEC.ISTRUZIONE.IT)  
C.F. 91055780489 – C.M. FIIC87700T

[Digitare qui]

[Digitare qui]

- a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati da ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nella cassa dell'amministrazione stessa;
- b) i tesorieri;
- c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, hanno maneggio di denaro pubblico (es: economi), o sono "consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti all'amministrazione" (es: azioni, beni mobili, beni depositati nei magazzini, ecc.);
- d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;
- e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'amministrazione";

il D. lgs. n. 174 del 2016 di cui in premessa, definisce, all'articolo 139, le modalità di presentazione dei conti giudiziali. Nello specifico:

- il comma 1, prevede che gli agenti contabili tenuti alla resa del conto, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale alla amministrazione di appartenenza;
- il comma 2 del citato articolo stabilisce che, il responsabile, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo, entro 30 giorni dall'approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente della competente della Corte dei conti;

la Nota del Ministero dell'istruzione e del merito - Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – prot. 40531 del 15.05.2025, connota della natura di agente contabile il DSGA e i soggetti incaricati delle gestioni contabili delle istituzioni scolastiche di seguito indicate:

- istituto cassiere;
- gestione del fondo minute spese;
- gestione della carta di credito;
- riscossione delle entrate in contanti;
- consegnatario dei beni patrimoniali con debito di custodia;

Il Decreto Interministeriale 129/2018 stabilisce che la gestione finanziaria e patrimoniale delle istituzioni scolastiche è soggetta al riscontro di un revisore dei conti, che esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compie, anche ai fini della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti delle istituzioni e può compiere tutte le verifiche ritenute opportune sull'andamento della gestione;

[Digitare qui]

**ISTITUTO COMPRESIVO FUCECCHIO**

VIA DELLA REPUBBLICA, 2 50054 FUCECCHIO (FI) 0571 -20113  
Email [FIIC87700T@istruzione.it](mailto:FIIC87700T@istruzione.it) - [FIIC87700T@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:FIIC87700T@PEC.ISTRUZIONE.IT)  
C.F. 91055780489 – C.M. FIIC87700T

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Il sottoscritto Primo Esposito, in qualità di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) pro-tempore dell'Istituto Scolastico "Comprensivo Fucecchio",

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, che per l'esercizio finanziario 2025 non è stato attivato il fondo economale per le minute spese. Pertanto, non essendo state effettuate operazioni di gestione di cassa riconducibili ad attività di agente contabile, non si procede alla resa del conto giudiziale (Mod. 23) né all'inserimento del nominativo nella scheda anagrafica per tale profilo.

+1

Si rilascia la presente in conformità ai chiarimenti espressi dalla Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale per la Lombardia (Nota n. 1580 del 17/09/2025).

Fucecchio 18/02/2026.

**L'agente contabile**

IL DSGA

Rag. Primo Esposito

Firmato digitalmente da PRIMO ESPOSITO